

Regolamento Contributo a Sostegno della Professione

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina la definizione e la regolamentazione per l'accesso al contributo a sostegno della professione istituito a favore degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in situazioni di particolare disagio.

Art. 2 – Finanziamento

Il contributo agli iscritti viene finanziato con un fondo istituito da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio.

Qualora non tutto il fondo venga erogato, la parte rimanente non potrà essere utilizzata l'anno successivo.

L'importo erogabile, per ogni contributo è pari alla quota annuale deliberata dal Consiglio dell'Ordine e riferita all'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

L'iscritto richiedente, nel caso di accoglimento della richiesta, verrà esonerato dal pagamento della quota di iscrizione annuale per l'anno immediatamente successivo. Mediante delibera del Consiglio verrà notificato, tramite PEC, all'iscritto l'esonero del pagamento della quota.

Chiunque abbia già beneficiato, in anni passati, del contributo a sostegno della professione, non potrà più farne richiesta.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al contributo a sostegno della professione

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria dell'Ordine divulgherà agli iscritti, mediante mail, e pubblicherà sul proprio sito internet www.ordingcomo.org, l'ammontare del fondo stanziato nonché le modalità di accesso al contributo a sostegno della professione per l'anno successivo.

La domanda per l'accesso al contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 30 Novembre e dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione richiesta nel successivo articolo 5.

Qualora la domanda di accesso al fondo risulti essere incompleta, sarà richiesta dalla Segreteria integrazione documentale da produrre nel termine massimo di quindici giorni.

Se l'iscritto non provvederà ad integrare la documentazione mancante, la domanda di accesso al contributo a sostegno della professione sarà considerata non accettabile.

Tutte le domande pervenute nei termini saranno valutate entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

La domanda di accesso al contributo a sostegno della professione sarà riservata e non verranno pubblicati i dati sensibili del richiedente.

Art. 4 – Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a sostegno della professione tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como in possesso dei seguenti requisiti;

1. In regola con il pagamento delle quote di iscrizione, compresa quella dell'anno nel quale viene presentata la domanda;
2. In regola con il pagamento dei contributi (per liberi professionisti – imprenditori).

Non è possibile cumulare il presente contributo con altre agevolazione erogate dal presente Ordine ad esclusione dell'agevolazione per i nuovi iscritti.

Art. 5 – Domanda

La domanda per l'accesso al contributo a sostegno della professione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo ordine.como@ingpec.eu, ovvero raccomandata A/R all'indirizzo [Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como via Alessandro Volta, 62 – 22100 Como](#), entro e non oltre il giorno 30 Novembre di ogni anno, come definito all'art. 2 del presente Regolamento.

Il modello per la domanda sarà scaricabile sul sito internet dell'Ordine: www.ordingcomo.org

La valutazione della domanda sarà soggetta ad un colloquio obbligatorio.

In fase di colloquio il richiedente dovrà produrre la documentazione specifica che sarà richiesta in sede di convocazione scritta da parte dell'Ordine.

Nella domanda il richiedente dovrà riportare:

- Cognome;
- Nome;
- Luogo di nascita;
- Giorno di nascita;
- Luogo di residenza;
- Numero di iscrizione all'Ordine;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- Motivazione della richiesta

Art. 6 – Commissione di verifica

La commissione preposta a verificare i requisiti per l'ottenimento dell'esonero è costituita da tre membri del Consiglio: il Presidente pro- tempore, il Consigliere Segretario e il Tesoriere.

Terminata l'analisi delle domande, su relazione del Presidente, spetterà allo stesso Consiglio deliberare l'esonero dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

Art. 7 – Graduatoria

Qualora il numero delle domande, ritenute idonee al contributo di solidarietà, sia superiore al contributo totale messo a disposizione dall'Ordine, l'erogazione procederà secondo graduatoria cronologica. Per essa farà fede la data di presentazione della domanda.